

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 4

Annessi:

OGGETTO: Visite fiscali in caso di assenze per malattia.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PREMESSA

- a. Il comma 2-bis dell'art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal Decreto Legislativo 27 maggio 2017, n. 75 (c.d. Riforma Madia), ha trasferito in via esclusiva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la competenza ad effettuare le visite mediche di controllo sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, con oneri a suo carico come chiarito dal medesimo Istituto nel recente messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019.
- b. I criteri di svolgimento di tali visite sono stati definiti dal Decreto 17 ottobre 2017, n. 206 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, mentre le modalità operative sono contenute in vari messaggi dell'INPS, pubblicati sul sito dell'Istituto.
- c. Si precisa che le suddette modalità applicative potranno essere integralmente recepite e attuate nei confronti del personale militare soltanto a conclusione del progetto, già avviato, per la realizzazione in ambito Difesa della trasmissione telematica dei certificati medici.

Nelle more della conclusione di tali lavori, nel richiamare il rispetto delle disposizioni relative alle modalità di invio del doppio certificato impartite dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare con la circolare n. M_D SSMD REG2016 0099834 del 13 luglio 2016, si forniscono le prime indicazioni operative per la gestione delle visite fiscali da parte degli Enti/Comandi.

2. RICHIESTA DELLA VISITA FISCALE

- a. La visita fiscale è richiesta mediante il canale telematico messo a disposizione dall'INPS, salvo i casi in cui, per tale finalità, il Comando/Ente intenda avvalersi degli Ufficiali medici, secondo le disposizioni impartite da ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Ai fini dell'utilizzo del servizio, è innanzitutto necessario che gli Enti/Comandi provvedano ad abilitare (se non già provveduto) il personale incaricato a svolgere tali operazioni, presentando a mezzo PEC alla struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:

- modulo di richiesta (fac-simile in Allegato B), compilato e sottoscritto dal Comandante di Corpo, con allegati copia del documento di identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale, di cui al successivo alinea;
- modulo di richiesta individuale (fac-simile in Allegato C), compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Le modalità di esecuzione di tale adempimento, nonché i suddetti moduli (questi ultimi possono anche essere scaricati o compilati in rete), sono consultabili sul sito INPS, seguendo

il percorso: Tutti i servizi, R, Richiesta di visite mediche di controllo (Scheda prestazione), Come funziona.

b. Una volta ottenuta la prevista abilitazione, l'operatore incaricato potrà chiedere la visita fiscale in modalità guidata dal sistema informatico.

Al riguardo, trattandosi di fase iniziale, per agevolare gli Enti nella procedura di richiesta della visita fiscale, è stata approntata la guida in Allegato D.

c. Si evidenzia che:

- la norma prevede l'obbligo di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l'assenza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all'effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse;
- negli altri casi è prevista una valutazione ponderata del Comandante di Corpo sull'opportunità di disporre la visita fiscale, fin dal primo giorno di malattia, prendendo in considerazione anche la condotta complessiva del militare dipendente attesa la finalità del contrasto all'assenteismo che essa persegue;
- la visita fiscale, in ogni caso, non deve essere richiesta quando:
 - la certificazione sanitaria sia stata rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;
 - l'assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l'evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);
 - il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l'opportunità di visitare personalmente il militare.

d. L'esito della visita fiscale è consultabile dall'Ente attraverso il medesimo sito dell'INPS.

3. REPERIBILITA' ALLE VISITE FISCALI

a. Non sono variate rispetto al passato le fasce orarie entro le quali possono essere disposte le visite fiscali e durante le quali il militare è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio.

Infatti, il citato Decreto n. 206/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione prevede che dette visite possano essere svolte dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di malattia.

b. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal medesimo Decreto è escluso dall'obbligo di reperibilità il personale per il quale l'assenza è riconducibile a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si precisa che le ipotesi di cui al secondo e terzo alinea non sono concretamente applicabili al personale militare, riferendosi a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in presenza di tali menomazioni, verrebbe adottato un provvedimento di riforma.

c. Si ricorda che vi è l'obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all'Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

- visite mediche;
- prestazioni specialistiche;
- accertamenti diagnostici;
- altri "giustificati motivi".

Il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell'assenza dal domicilio e il militare dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha effettuato la visita o la prestazione.

Nei casi di assenza per altri "giustificati motivi" –documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest'ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall'Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre– il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano "giustificabili" in relazione alle circostanze concrete del caso.

La comunicazione di assenza del militare dal domicilio deve essere effettuata, con sollecitudine, da parte del Comando/Ente all'INPS, nelle seguenti modalità:

- inviando un'email alla casella "medicolegale.nomesede@inps.it (inserire il nome della sede competente);
- rivolgendosi al Contact center.

4. MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA FISCALE

- a. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del militare all'indirizzo indicato, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
- b. Si precisa che nel corso della visita ambulatoriale il medico incaricato esamina unicamente l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, rimanendo in capo all'Ente di appartenenza la competenza a valutare le giustificazioni di assenza del militare dal domicilio dal punto di vista amministrativo e disciplinare.
- c. In tale ambito, si rammenta che in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un'eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

5. ABROGAZIONI

La circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 del 19 giugno 2012 è abrogata.

6. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE)